



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 40 del 13/03/2009**

LEGGE REGIONALE 9 marzo 2009, n. 1

“Modifiche e integrazioni alla legge regionale 10 luglio 2006, n. 19 (Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia) e al regolamento regionale di attuazione 18 gennaio 2007, n. 4”.

IL CONSIGLIO REGIONALE  
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE  
DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge:

Art. 1  
(Modifica all'articolo 49 della legge regionale  
10 luglio 2006, n.19)

1. Il comma 10 dell'articolo 49 della legge regionale 10 luglio 2006, n.19 (Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia ), è sostituito dal seguente:

“10. Per le strutture di cui all'articolo 42, comma 4, e all'articolo 43, comma 5, l'assegnazione della quota di spesa di parte sanitaria, successivamente all'autorizzazione al funzionamento di cui al presente articolo, è subordinata alla ricognizione del fabbisogno di cui all'articolo 8 della legge regionale 9 agosto 2006, n.26 (Interventi in materia sanitaria), così come integrato dall'articolo 3, comma 39, della legge regionale 31 dicembre 2007, n.40”.

Art. 2  
(Integrazione all'articolo 53 della l.r. 19/2006)

1. Dopo la lettera e) del comma 1 dell'articolo 53 della l.r. 19/2006 è aggiunta la seguente :  
“e bis) registro dei servizi autorizzati come sportelli sociali, sportelli per l'integrazione socio-sanitaria-culturale degli immigrati, centri di ascolto per le famiglie e servizi a sostegno della genitorialità.”.

### Art. 3

(Modifica al regolamento regionale 18 gennaio 2007, n.4, di attuazione della l.r. 19/2006)

1. Il comma 2 dell'articolo 35 del regolamento regionale 18 gennaio 2007, n. 4, di attuazione della l.r. 19/2006, così come modificato dall'articolo 11 del regolamento regionale 7 agosto 2008, n. 19, è sostituito dal seguente:

“2. Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, nelle more della definizione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali, l'autorizzazione alla realizzazione e al funzionamento è rilasciata dagli ambiti territoriali competenti, nel rispetto della programmazione sociale regionale.”.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia”. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 9 marzo 2009

VENDOLA